

Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

10 gennaio 2019*

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti – Contratto a tempo indeterminato – Licenziamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritto di essere ascoltato – Onere della prova»

Nella causa T-160/17,

RY, ex agente temporaneo della Commissione europea, rappresentato inizialmente da J.-N. Louis e N. de Montigny, successivamente da J.-N. Louis, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Berscheid e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 27 aprile 2016 con cui è stato risolto il contratto a tempo indeterminato del ricorrente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 12 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Il ricorrente, RY, è entrato in servizio presso la Commissione europea il 1º novembre 2014, in quanto agente temporaneo assunto ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato.

^{*} Lingua processuale: il francese.



- Conformemente agli articoli 2 e 3 del contratto di assunzione firmato dal direttore generale della direzione generale delle risorse umane e della sicurezza della Commissione l'11 dicembre 2014, il ricorrente, a partire dal 1º novembre 2014, ha esercitato la funzione di vice capo di gabinetto di un membro della Commissione, con inquadramento nel grado AD 12, secondo scatto.
- In applicazione di una clausola aggiuntiva al contratto di assunzione firmata il 2 ottobre 2015 con decorrenza al 1° ottobre precedente, le funzioni del ricorrente sono state modificate, e quest'ultimo è venuto a coprire ormai il posto di esperto in seno al gabinetto del membro della Commissione, con inquadramento nel grado AD 13, secondo scatto.
- Con decisione del direttore generale della direzione generale delle risorse umane e della sicurezza del 27 aprile 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha posto fine al contratto di agente temporaneo del ricorrente in forza dell'articolo 47, lettera c), sub i), del RAA con effetto al 1º agosto 2016. Tale decisione prevedeva l'applicazione di un preavviso di tre mesi, per il periodo 1º maggio 2016 31 luglio 2016, durante il quale il ricorrente doveva essere messo a disposizione di una direzione generale. Tenuto conto del congedo di malattia del ricorrente, intervenuto nel corso del periodo di preavviso, quest'ultimo periodo ha effettivamente avuto termine il 30 ottobre 2016.
- Il 27 luglio 2016, il ricorrente ha presentato all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«AACC) della Commissione un reclamo contro la decisione impugnata, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea. A sostegno del suo reclamo, il ricorrente ha fatto valere, da un lato, la violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, dall'altro, la violazione dell'articolo 2, lettera c), del RAA.
- Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'articolo 41 della Carta, il ricorrente affermava, nel suo reclamo, che la decisione impugnata era viziata da una totale assenza di motivazione e da una violazione del diritto di essere ascoltato. Sotto la rubrica B. del reclamo, dal titolo «Nel merito», il ricorrente, al punto 1, specificava in particolare di non essere stato informato dei motivi che avevano portato alla cessazione del suo contratto, di modo che egli non era stato messo in condizione di far valere dinanzi all'AACC gli elementi che viziavano la decisione impugnata. Al punto 2 dello stesso titolo, egli aggiungeva che né il membro della Commissione interessato né alcun'altra persona l'aveva informato di una cessazione del rapporto di fiducia.
- Con decisione del 28 novembre 2016 (in prosieguo: la «decisione recante rigetto del reclamo»), la vice presidente della Commissione, incaricata del bilancio e delle risorse umane, agente in veste di AACC, ha respinto il reclamo del ricorrente.
- In tale decisione, l'AACC ha considerato che l'obbligo di sentire l'interessato prima di un licenziamento non era imperativo quando, come nel caso di specie, relativamente ad un agente temporaneo assunto sul fondamento dell'articolo 2, lettera c), del RAA, la decisione che pone fine al contratto era adottata a motivo di una cessazione del rapporto di fiducia. L'AACC ha ritenuto, in ogni caso, che l'argomento fondato sulla violazione dei diritti della difesa dovesse essere respinto, dato che il ricorrente era stato messo in grado di far valere il suo punto di vista sulla sua partenza dal gabinetto, in particolare nel corso di riunioni tenutesi nel settembre e nel dicembre 2015.
- Inoltre, l'AACC ha considerato che la decisione impugnata era debitamente motivata. A tal riguardo, l'AACC ha in particolare affermato che il ricorrente era stato più volte informato del fatto che il suo rendimento non era soddisfacente e che la possibilità di risolvere il suo contratto era stata menzionata almeno a due riprese nel corso di colloqui con il capo di gabinetto, da una parte, e il membro della Commissione, dall'altra. L'AACC ha aggiunto che la decisione recante rigetto del reclamo forniva al ricorrente ulteriori elementi di motivazione.

Procedimento e conclusioni delle parti

- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- Su proposta della Nona Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell'articolo 28 del suo regolamento di procedura, la rimessione della causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.
- Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Nona Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, di invitare le parti a concentrare le loro difese orali sulla questione della deducibilità o meno del motivo relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato, garantito dall'articolo 41, paragrafo 2, della Carta, e, supponendo che tale motivo sia deducibile, sulle modalità di attuazione del diritto di essere ascoltato, in particolare per quanto riguarda i rispettivi ruoli del membro della Commissione interessato e dell'AACC.
- Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti orali posti dal Tribunale sono state sentite all'udienza del 12 settembre 2018.
- 14 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
 - annullare la decisione impugnata;
 - condannare la Commissione alle spese.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
 - respingere il ricorso;
 - condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

- Il ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo è relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato, garantito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Il secondo motivo è relativo alla violazione da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione, previsto dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta.
- 17 Occorre anzitutto esaminare il motivo relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato.
- A sostegno di tale motivo, il ricorrente fa valere, in particolare, che nessuno lo ha informato di una pretesa cessazione del rapporto di fiducia prima dell'adozione della decisione impugnata e che la Commissione non fornisce alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni relative ai colloqui che si sarebbero svolti con il membro della Commissione e il capo di gabinetto, in particolare nel corso dei mesi di settembre e di dicembre 2015.
- La Commissione contesta le affermazioni del ricorrente. Essa asserisce in particolare che l'adozione di una decisione che pone fine, a motivo di una cessazione del rapporto di fiducia, ad un contratto concluso sulla base dell'articolo 2, lettera c), del RAA non presuppone che l'interessato sia preliminarmente sentito e che, in ogni caso, il membro della Commissione e il capo di gabinetto avrebbero ripetutamente sentito il ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata.

Sentenza del 10. 1. 2019 – Causa T-160/17 RY / Commissione

Sulla deducibilità del motivo relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato, garantito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta

- 20 Ai sensi dell'articolo 41 della Carta, dal titolo «Diritto ad una buona amministrazione»:
 - «1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
 - 2. Tale diritto comprende in particolare:
 - a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio (...)».
- Si deve necessariamente constatare che, come risulta dalla sua stessa formulazione, tale disposizione è di applicazione generale (sentenza del 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, punto 84).
- Inoltre, la Corte ha sempre affermato l'importanza del diritto di essere ascoltato e la sua portata assai ampia nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, considerando che tale diritto deve applicarsi a qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto lesivo (v. sentenza del 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).
- ²³ Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il rispetto del diritto di essere ascoltato si impone quand'anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (v. sentenza del 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).
- ²⁴ Il diritto di essere ascoltato garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).
- Tale diritto è inteso in particolare, al fine di garantire una tutela effettiva della persona interessata, a consentire a quest'ultima di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata oppure no, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro (sentenza dell'11 dicembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, punto 37).
- Il diritto di essere ascoltato implica anche che l'amministrazione competente presti tutta l'attenzione necessaria alle osservazioni così trasmesse dalla persona coinvolta esaminando, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (v. sentenza del 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, punto 88 e giurisprudenza citata).
- Il detto diritto deve pertanto consentire all'amministrazione di istruire il fascicolo in modo da adottare una decisione con piena cognizione di causa e da motivarla in modo appropriato, affinché l'interessato possa eventualmente esercitare validamente il suo diritto di ricorso (v., per analogia, sentenza dell'11 dicembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, punto 59).
- Infine, l'esistenza di una violazione del diritto di essere ascoltato deve essere valutata in funzione, in particolare, delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v. sentenza del 9 febbraio 2017, M., C-560/14, EU:C:2017:101, punto 33 e giurisprudenza citata).
- Nella fattispecie, è pacifico che la decisione impugnata, che dispone la risoluzione del contratto di agente temporaneo del ricorrente, costituisce un provvedimento individuale, adottato nei confronti di quest'ultimo e che gli reca pregiudizio, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

- La Commissione sottolinea tuttavia il ruolo particolare delle persone che svolgono le loro funzioni nei gabinetti dei membri della Commissione. Essa fa valere che, poiché tali persone devono avere la fiducia del membro della Commissione dal quale dipendono, l'adozione di una decisione che pone termine, a motivo di una cessazione del rapporto di fiducia, ad un contratto concluso sulla base dell'articolo 2, lettera c), del RAA non presuppone che l'interessato sia previamente sentito.
- A questo proposito, è vero che un membro della Commissione dispone di un gabinetto composto da collaboratori che sono i suoi consiglieri personali. L'assunzione di tali collaboratori è effettuata intuitu personae, ossia in modo ampiamente discrezionale, dato che questi ultimi sono scelti sia per le loro qualità professionali e morali, sia per la loro capacità di adattarsi ai metodi di lavoro propri del commissario interessato e a quelli dell'insieme del suo gabinetto (sentenza dell'11 luglio 2006, Commissione/Cresson, C-432/04, EU:C:2006:455, punto 130).
- Il potere ampiamente discrezionale di cui dispone il membro della Commissione per scegliere i suoi collaboratori è giustificato in particolare dalla specifica natura delle funzioni svolte in seno al gabinetto di un membro della Commissione e dalla necessità di mantenere rapporti di fiducia reciproca tra il membro della Commissione e i suoi collaboratori (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 29 aprile 2004, Parlamento/Reynolds, C-111/02 P, EU:C:2004:265, punto 51).
- Tuttavia, la natura specifica delle funzioni svolte in seno al gabinetto di un membro della Commissione e la necessità di mantenere rapporti di fiducia reciproca non possono privare il collaboratore interessato del diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione con cui viene risolto unilateralmente il suo contratto a motivo di una cessazione del rapporto di fiducia.
- Infatti, in primo luogo, è importante ricordare che il diritto dell'interessato di essere ascoltato prima dell'adozione di ogni decisione individuale che gli rechi pregiudizio è espressamente sancito dalle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, la quale, a partire dal 1º dicembre 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Pertanto, nei limiti in cui la Commissione fa valere la giurisprudenza del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, secondo la quale, quando una decisione di licenziamento interviene a seguito di una perdita di fiducia, l'interessato non dispone della garanzia del diritto di essere ascoltato durante il procedimento amministrativo (sentenze del 24 febbraio 2010, P/Parlamento, F-89/08, EU:F:2010:11, punti da 31 a 33; del 7 luglio 2010, Tomas/Parlamento, F-116/07, F-13/08 e F-31/08, EU:F:2010:77, punti 100 e 101, e del 24 ottobre 2011, P/Parlamento, T-213/10 P, EU:T:2011:617, punto 43), occorre ricordare che, come ha successivamente dichiarato il Tribunale della funzione pubblica, si deve ormai tener conto delle disposizioni della Carta, che hanno lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento, F-129/12, EU:F:2013:203, punto 37, e del 22 maggio 2014, CU/CESE, F-42/13, EU:F:2014:106, punto 37).
- In secondo luogo, si deve aggiungere che il rispetto del diritto di essere ascoltato è tanto più necessario, per quanto riguarda la risoluzione del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo intervenuta ad iniziativa dell'amministrazione, in quanto tale provvedimento, per giustificato che possa essere, costituisce un atto dalle conseguenze gravi per l'interessato, che perde il suo impiego e il cui percorso professionale potrebbe subire ripercussioni negative per numerosi anni (v., in questo senso, sentenza dell'8 ottobre 2015, DD/FRA, F-106/13 e F-25/14, EU:F:2015:118, punto 95).
- In terzo luogo, qualora venga deciso il licenziamento di un agente che svolge le sue funzioni nel gabinetto di un membro della Commissione per cessazione del rapporto di fiducia, motivo per la cui valutazione il membro della Commissione interessato dispone di un potere ampiamente discrezionale, risponde a buona amministrazione che l'interessato sia previamente informato del provvedimento di licenziamento progettato e possa presentare le proprie osservazioni, ad esempio al fine di correggere un eventuale errore, di dissipare un possibile malinteso o di far valere elementi relativi alla sua situazione professionale o personale.

- In quarto luogo, in particolare qualora la cessazione del rapporto di fiducia trovi la sua origine nei giudizi di valore del membro della Commissione interessato nei confronti del suo collaboratore, il detto membro potrebbe ritenere, dopo che il suo collaboratore è stato messo in grado di presentare le sue osservazioni, che il rapporto di fiducia non sia alla fine cessato.
- Inoltre, anche se l'AACC non è tenuta a sostituire la sua valutazione a quella del membro della Commissione interessato quanto al carattere reale della cessazione del rapporto di fiducia, l'AACC deve tuttavia, innanzitutto, verificare se la mancanza o la perdita di un rapporto di fiducia sia effettivamente fatta valere, poi, accertarsi dell'esatezza materiale dei fatti (v., in questo senso, sentenza del 22 maggio 2014, CU/CESE, F-42/13, EU:F:2014:106, punto 41) e, infine, accertarsi che, alla luce del motivo addotto, la richiesta di risoluzione non sia viziata da una violazione dei diritti fondamentali (v., in questo senso, sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento, F-129/12, EU:F:2013:203, punto 41) o ancora da uno sviamento di potere. In tale contesto, l'AACC può in particolare ritenere, alla luce delle osservazioni esposte dall'interessato, che circostanze particolari giustifichino la previsione di provvedimenti diversi dal licenziamento, ad esempio l'assegnazione dell'interessato ad altre funzioni in seno alla Commissione.
- In quinto luogo, si deve sottolineare che la Commissione non può legittimamente far valere la sentenza del 29 aprile 2004, Parlamento/Reynolds (C-111/02 P, EU:C:2004:265), a sostegno della tesi secondo la quale l'obbligo di sentire il ricorrente previamente all'adozione della decisione impugnata non era imperativo. Infatti, le circostanze della presente causa differiscono da quelle della causa che ha dato luogo a tale sentenza, dato che quest'ultima riguardava fatti anteriori all'entrata in vigore della Carta. D'altro canto, la decisione controversa in tale causa era una decisione che poneva fine al comando di un funzionario del Parlamento europeo svolgente funzioni di segretario generale presso un gruppo politico e che reintegrava tale funzionario nella sua direzione generale di origine, e non una decisione di licenziamento di un agente temporaneo.
- Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, una decisione di risoluzione del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo assunto ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del RAA per cessazione del rapporto di fiducia non può essere adottata senza che sia stato previamente rispettato il diritto di tale agente di essere ascoltato, garantito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.
- Di conseguenza, il ricorrente può utilmente far valere la violazione del diritto di essere ascoltato nel contesto del presente ricorso.
- 42 In questa fase, occorre valutare se il diritto del ricorrente di essere ascoltato sia stato violato.

Sulla violazione del diritto di essere ascoltato

- Il ricorrente sostiene di non essere stato sentito prima dell'adozione della decisione impugnata. Egli afferma che nessuno lo ha informato di una pretesa cessazione del rapporto di fiducia prima della risoluzione del suo contratto. Egli non sarebbe stato destinatario di alcun documento da cui risultasse una inidoneità a svolgere le sue funzioni o qualche problema relativo al suo rendimento e al suo comportamento in servizio. Egli fa valere che la Commissione non fornisce alcuna prova che dimostri lo svolgimento di discussioni, menzionate ai punti da 28 a 36 del controricorso, con il membro della Commissione e con il capo di gabinetto, in particolare per quanto riguarda le riunioni del 3 settembre e del 14 dicembre 2015. Egli aggiunge di contestare le affermazioni della Commissione al riguardo.
- La Commissione sostiene che il ricorrente è stato sentito più volte prima dell'adozione della decisione impugnata. Il ricorrente, inizialmente assunto in qualità di vicecapo di gabinetto, avrebbe avuto difficoltà ad adattarsi al contesto istituzionale e ad esercitare le sue funzioni riguardo alla materia della sicurezza materia prioritaria del portafogli del membro della Commissione circostanza di cui il

capo di gabinetto e il membro della Commissione avrebbero discusso con il ricorrente a più riprese. Il 3 settembre 2015, tra il capo di gabinetto e il ricorrente sarebbe intervenuta una riunione, nel corso della quale sarebbe stata prospettata la partenza di quest'ultimo dal gabinetto. Tale riunione sarebbe stata seguita da un colloquio con il membro della Commissione sullo stesso argomento. La Commissione sottolinea che, nell'ottobre 2015, al ricorrente è stato offerto un posto di esperto, al fine di consentirgli di continuare a svolgere funzioni in seno al gabinetto. Il 14 dicembre 2015, il ricorrente sarebbe stato convocato dal capo di gabinetto e la questione della sua partenza sarebbe stata presa in considerazione in maniera più concreta. Il ricorrente avrebbe nuovamente potuto far valere il suo punto di vista e ridiscuterne personalmente con il membro della Commissione in occasione di un colloquio successivo. Malgrado le iniziative del gabinetto, il ricorrente non avrebbe migliorato le sue prestazioni. Per questo motivo, il membro della Commissione avrebbe deciso di avviare, nell'aprile 2016, la risoluzione del contratto del ricorrente a motivo dell'intervenuta cessazione del rapporto di fiducia.

- Occorre ricordare che, quando una decisione può essere adottata solo nel rispetto del diritto di essere ascoltato, l'interessato dev'essere messo in condizione di far conoscere utilmente il suo punto di vista in ordine al provvedimento previsto, nell'ambito di uno scambio di vedute, scritto o orale, avviato dall'AACC e la cui prova incombe a quest'ultima (v., in questo senso, sentenze del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, C-59/06 P, EU:C:2007:756, punto 47, e del 3 giugno 2015, BP/FRA, T-658/13 P, EU:T:2015:356, punto 54). A torto quindi la Commissione afferma, nella controreplica, che al ricorrente incombe l'onere della prova per quanto riguarda la questione di stabilire se egli sia stato sentito prima dell'adozione della decisione impugnata.
- Mella fattispecie, si deve constatare che la Commissione non fornisce la prova del fatto che il ricorrente sia stato messo in condizione di far conoscere utilmente il suo punto di vista, nell'ambito di uno scambio di vedute scritto o orale, in ordine al provvedimento previsto.
- Infatti, anche se la Commissione afferma che tra il membro della Commissione e il capo di gabinetto, da una parte, e il ricorrente, dall'altra, sono intervenuti colloqui, anche supponendo che colloqui del genere possano essere tali da consentire all'interessato di far conoscere utilmente il suo punto di vista in ordine al provvedimento previsto, nel senso di cui al precedente punto 45, la Commissione non ne fornisce la prova, mentre il ricorrente contesta le sue affermazioni. Nessuna nota, nessun messaggio di posta elettronica, nessuna testimonianza, ad esempio, vengono forniti dalla Commissione. Quest'ultima non sostiene del resto che, in occasione dei colloqui del settembre e del dicembre 2015, la perdita di fiducia e la risoluzione del contratto per tale motivo siano state menzionate con il ricorrente.
- Benché, come fa valere la Commissione, la giurisprudenza ricordata al precedente punto 45 non imponga che vi sia un'audizione e che tale audizione formi oggetto di una relazione o di un verbale affinché sia rispettato il diritto di essere ascoltato, nondimeno, qualora l'agente temporaneo neghi, come nel caso di specie, di essere stato sentito, spetta alla Commissione fornire la prova del fatto che l'interessato sia stato posto in condizione di presentare le sue osservazioni sull'intenzione della Commissione di risolvere il suo contratto facendo valere la cessazione del rapporto di fiducia. D'altro canto, la circostanza, sottolineata dalla Commissione, che i gabinetti dei membri della Commissione sono entità di modeste dimensioni, non permette, da sola, di ritenere provato che un agente che svolga funzioni in seno ad uno di tali gabinetti sia stato validamente sentito prima di formare oggetto di una decisione di licenziamento. Infine, benché il ricorrente non fornisca alcuna spiegazione né alcuna giustificazione per quanto riguarda le riunioni dei mesi di settembre e di dicembre 2015 asserite dalla Commissione, basta constatare che egli contesta le affermazioni della Commissione secondo cui, nel corso di tali riunioni, egli sarebbe stato validamente sentito, senza che sia possibile conferire a mere affermazioni della Commissione una preminenza rispetto ai dinieghi della controparte (v., in questo senso, sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione, C-59/06 P, EU:C:2007:756, punti 69 e 70).

- Inoltre, per quanto riguarda la questione, affrontata dalla Commissione, di stabilire se il ricorrente possa legittimamente e fondatamente contestare la mancata compilazione di un rapporto di fine periodo di prova, basta constatare che tale questione è ininfluente sulla conclusione che la Commissione non fornisce la prova che il diritto del ricorrente di essere ascoltato sia stato rispettato.
- Da quanto precede risulta che il diritto del ricorrente di essere ascoltato prima dell'adozione della decisione impugnata è stato violato.

Sulle conseguenze della violazione del diritto di essere ascoltato

- Secondo una giurisprudenza costante, una violazione del diritto di essere ascoltato determina l'annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso (sentenze del 10 settembre 2013, G. e R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 38, e del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T-584/16, EU:T:2017:282, punto 157; v., altresì, sentenza del 9 settembre 2015, De Loecker/SEAE, F-28/14, EU:F:2015:101, punto 127 e giurisprudenza ivi citata).
- Nella fattispecie, il ricorrente fa valere che se fosse stato sentito prima dell'adozione della decisione impugnata, avrebbe potuto essere informato degli addebiti mossi nei suoi confronti, far valere le sue osservazioni e produrre i messaggi di posta elettronica comprovanti l'infondatezza della motivazione addotta dalla Commissione. Egli precisa che gli addebiti addotti dalla Commissione per giustificare la decisione impugnata sono elementi soggettivi che, per natura, avrebbero potuto essere modificati se egli fosse stato sentito.
- Al riguardo risulta, in sostanza, dalla decisione recante rigetto del reclamo, che la cessazione del rapporto di fiducia tra il ricorrente e il membro della Commissione interessato trova la sua origine nelle «difficoltà [del ricorrente] ad adattarsi al contesto istituzionale della Commissione nonché a svolgere le sue funzioni riguardo alla materia prioritaria costituita dalla sicurezza». Inoltre, ai sensi della decisione recante rigetto del reclamo, il ricorrente «non è stato in grado di consigliare il [membro della Commissione] sulle sue pratiche e in particolare di sviluppare una strategia sulla cittadinanza».
- Affermazioni del genere, formulate in termini molto generici, procedono da valutazioni sul modo in cui il ricorrente espleta le sue funzioni, che si basano sia su elementi oggettivi sia su giudizi di valore. Orbene, per quanto riguarda in particolare questi ultimi, come giustamente sottolinea il ricorrente, essi, per il loro carattere soggettivo, sono per natura modificabili nell'ambito di uno scambio di vedute con l'interessato (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 18 settembre 2015, Wahlström/Frontex, T-653/13 P, EU:T:2015:652, punto 28). Inoltre, indipendentemente dal grado di soggettività delle valutazioni di cui trattasi, la Commissione, non offrendo al ricorrente alcuna possibilità di far valere il suo punto di vista, ha privato quest'ultimo di un'opportunità per convincere che fosse possibile una diversa valutazione del suo modo di espletare le sue funzioni e, pertanto, per cercare di ripristinare il rapporto di fiducia tra il membro della Commissione e lui stesso. Infatti, il ricorrente, se fosse stato sentito, avrebbe potuto esporre osservazioni relative al suo modo di espletare le sue funzioni o alla sua situazione personale o professionale, tali da fornire una lettura diversa degli addebiti a lui imputati.
- Ciò è tanto più vero in quanto, come si è rilevato ai precedenti punti 32 e 36, il membro della Commissione interessato dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta dei suoi collaboratori assunti sul fondamento dell'articolo 2, lettera c), del RAA, il che gli conferisce un notevole margine di valutazione sia per proporre il licenziamento dei detti collaboratori sia per riconsiderare tale proposta.

- Pertanto, ritenere, nelle circostanze del caso di specie, che l'AACC avrebbe necessariamente adottato una decisione identica se il ricorrente fosse stato posto in condizione di far valere utilmente il suo punto di vista nel corso del procedimento amministrativo equivarrebbe a vanificare il fondamentale diritto di essere ascoltato, sancito all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, dato che il contenuto stesso di tale diritto implica che l'interessato abbia avuto la possibilità di influenzare il processo decisionale in questione (v., in questo senso, sentenze del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T-236/02, EU:T:2011:465, punto 115, e del 5 ottobre 2016, ECDC/CJ, T-395/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:598, punto 80).
- Per quanto riguarda infine l'argomento opposto dalla Commissione nel suo controricorso e relativo al fatto che il ricorrente non avrebbe potuto legittimamente produrre, in una fase successiva del procedimento contenzioso, i messaggi di posta elettronica menzionati nel ricorso, anche supponendo che esistano e che il loro contenuto sia quello loro attribuito dal ricorrente, si deve rilevare, da un lato, che il ricorrente non ha prodotto tali messaggi di posta elettronica dinanzi al Tribunale e, dall'altro, che l'eventuale irricevibilità dei detti messaggi dinanzi al Tribunale è ininfluente sulla possibilità che il ricorrente avrebbe avuto, se fosse stato sentito, di produrre tali messaggi o, comunque, ogni altro elemento utile nel corso del procedimento amministrativo per cercare di evitare che la prevista decisione di licenziamento venisse adottata.
- Di conseguenza, non può escludersi che la procedura di licenziamento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso se il ricorrente fosse stato debitamente sentito.
- Da quanto precede risulta che il motivo relativo alla violazione del diritto di essere ascoltato, garantito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, dev'essere accolto.
- Pertanto, la decisione impugnata dev'essere annullata senza che occorra esaminare il secondo motivo dedotto dal ricorrente, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione.

Sulle spese

Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della Commissione europea del 27 aprile 2016 con cui è stato risolto il contratto a tempo indeterminato di RY è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

Gervasoni Madise da Silva Passos

Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 gennaio 2019.

Firme